REPUBBLICA ITALIANA 223/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Enrico Torri	Presidente
Aurelio Laino	Consigliere rel.
Roberto Rizzi	Consigliere
Giovanni Comite	Consigliere
Beatrice Meniconi	Consigliere

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, in materia di pensioni, iscritto al n. **62202** del registro di segreteria, proposto da ***...Omissis...***, nata a *…Omissis…* il *…Omissis…* (c.f. *…Omissis…*), rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Auricchio (c.f. RCCRFL58E15L259M - pec: *raffaeleauricchio.avvocato@pec.giuffre.it*), unitamente al quale è elettivamente domiciliata presso il suindicato indirizzo digitale;

contro

l'**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE** (c.f. 80078750587), in persona del legale rappresentante p.t., non costituito;

avverso e per l'annullamento

della sentenza n. 96/2025, resa dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, in data 10.3.2025.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

udito, nella pubblica udienza dell'8 ottobre 2026, il relatore.

Svolgimento del processo

L'odierna appellante adiva la Sezione giurisdizionale per la Campania, in funzione di giudice unico delle pensioni, esponendo di essere stata destinataria di una procedura esecutiva promossa da Agenzia delle Entrate-Riscossione, con pignoramento presso terzi avente ad oggetto il proprio trattamento pensionistico e il trattamento di fine servizio.

In particolare, a seguito della notifica dell'atto di pignoramento, l'INPS, quale terzo pignorato, aveva dichiarato la sussistenza di somme disponibili, procedendo a trattenute mensili nella misura di un quinto della pensione, pari a euro 225,85, nonché ad accantonare una quota del TFS. Successivamente, con ordinanza del 17 novembre 2021, il Tribunale di Nola, quale giudice dell'esecuzione, aveva disposto l'assegnazione al creditore procedente dell'importo di euro 6.130,00, da soddisfarsi integralmente mediante la quota di TFS accantonata, ritenuta capiente.

Nonostante tale provvedimento, secondo la prospettazione della ricorrente, l'INPS aveva continuato ad operare trattenute sulla pensione fino al dicembre 2023, per un importo complessivo pari a euro 8.582,30, somme che avrebbero dovuto essere restituite in quanto eccedenti rispetto al credito azionato e già soddisfatto in sede

esecutiva. La ricorrente chiedeva, pertanto, l'accertamento del proprio diritto alla restituzione delle predette somme e la condanna dell'Istituto al relativo pagamento, oltre accessori e spese.

Costituitosi in giudizio, l'INPS dichiarava di avere provveduto alla liquidazione dell'importo dovuto e concludeva per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. All'udienza del 24.9.2024, le parti concordavano nel richiedere tale declaratoria: il giudice di primo grado, con la sentenza impugnata, dichiarava cessata la materia del contendere e, facendo applicazione del criterio della soccombenza virtuale in ragione del ritardato adempimento dell'Istituto, condannava l'INPS al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Avverso tale decisione, limitatamente al capo relativo alla quantificazione delle spese, ha proposto appello la ricorrente, deducendo la violazione e falsa applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147/2022, nonché il difetto di motivazione della liquidazione operata dal primo giudice. In particolare, l'appellante ha sostenuto che, avuto riguardo al valore della controversia (pari a euro 8.582,30) e alle attività effettivamente svolte, avrebbero dovuto essere riconosciuti i compensi minimi per tutte le fasi del giudizio (studio, introduttiva, trattazione e decisionale), per un importo complessivo di euro 1.522,00, in luogo dei 1.000,00 liquidati.

Ha, quindi, concluso per la riforma della sentenza impugnata sul punto e per la conseguente condanna dell'INPS al pagamento delle maggiori somme dovute, nonché delle spese del presente grado.

L'Istituto non risulta costituito.

All'esito della precedente udienza, constatata la mancata comparizione dell'appellante, il Collegio disponeva, giusta ordinanza a verbale resa ai sensi dell'art. 196 c.g.c., il rinvio della trattazione all'udienza dell'8.10.2026: nemmeno a quest'ultima udienza, tuttavia, ella compariva.

Motivi della decisione

In disparte la valutazione circa la regolare instaurazione del contraddittorio nei riguardi dell'Istituto appellato, non costituitosi, il Collegio ritiene, quale motivo assorbente e pregiudiziale, che l'appello debba essere dichiarato improcedibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 196 c.g.c, avendo l'appellante mancato di comparire per due udienze di seguito, senza addurre alcuna giustificazione, né presentando istanza di rinvio.

Nulla per le spese, stante l'assenza di attività difensiva dell'appellato.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n. **62202** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo dichiara improcedibile, ai sensi e per gli effetti di cui

all'art. 196 c.g.c. Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2026.

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Aurelio Laino	Enrico Torri
Firmato digitalmente	*Firmato digitalmente*

Depositato in Segreteria il 11/11/2026

Il Dirigente

Massimo Biagi

Firmato digitalmente